



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 4

DEL 01.06.2021

**OGGETTO: ACCORDO PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE
SUBORDINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 E DELL'ARTICOLO 19
DEL CCNL 22/01/2004. RINNOVO**

Seduta del 01.06.2021 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando Domenico	Presidente	SI	NO
AMBROSIO Simone	Consigliere	SI	NO
COELLO Enzo	Consigliere	SI	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	SI	NO
TESSARIOL Elena	Consigliere	SI	NO

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: TESSARIOL

Assiste alla seduta il Direttore Dott. Raffaele Brasile
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE N. 4 DEL 01.06.2021

OGGETTO: ACCORDO PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 E DELL'ARTICOLO 19 DEL CCNL 22/01/2004. RINNOVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti il CC.CC.NN.LL. ed il N.O.P. vigenti;

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 21.05.2020 con la quale veniva approvato il distacco temporaneo di lavoratori subordinato ai sensi dell'art. 30 del D.L.GS. 276/2003 e dell'articolo 19 del CCNL 22.01.2004 per il periodo 01.06.2020 AL 31.05.2021;

Considerato che stante il ridotto numero di personale dipendente dell'Ente in servizio, risulta difficoltoso garantire nella struttura l'osservanza delle previsioni di legge in merito all'assistenza ed ai servizi da erogare agli ospiti;

Atteso che è in corso un contratto di servizi con la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale ONLUS di Novara e che appare opportuno rinnovare la stipula con la predetta società un accordo per il distacco di alcune unità di personale

Vista lo schema di accordo per il distacco temporaneo di lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 276/2003 e dell'articolo 19 del CCNL 22.01.2004; trasmesso alle OO.SS. ed alla RSU

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore-Segretario,

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare l'accordo per il rinnovo del distacco temporaneo di lavoratori subordinati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e dell'articolo 19 del CCNL 22.01.2004, allegato alla presente per farne integrante e sostanziale alla Nuova Assistenza Società Cooperativa



Sociale ONLUS di Novara a decorrere dal 01.06.2021 e sino al 31.05.2021, che cesserà immediatamente con l'eventuale chiusura del rapporto contrattuale di cui sopra con la Distaccataria;

2. Di dare atto che il personale dell'Ente interessato al distacco è quello indicato nell'accordo stesso inerente i servizi OSS, igiene ambientale, cucina e lavanderia;
3. Di dare atto inoltre che:
 - Il distacco ha carattere di temporaneità e cesserà con l'eventuale chiusura del rapporto con la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale ONLUS di Novara
 - Ai dipendenti distaccati verrà applicato, come già avviene, il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali
 - I dipendenti distaccati verranno impiegati esclusivamente presso questa struttura;
4. Di prendere atto del riscontro positivo delle OO.SS. e della R.S.U.

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese

Delibererà altresì

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Accordo per il distacco temporaneo
di lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003
e dell'articolo 19 del CCNL 22/01/2004

Tra

L'I.P.A.B. **Casa di Riposo Umberto I°**, in seguito denominato Distaccante, con sede legale ed operativa in Cuornè (TO), via Perrucchetti 7, C.F. 83500210014. e P.IVA.08041900013, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Ferdinando Domenico Nigra a tale atto autorizzato in virtù dei poteri di cui allo statuto sociale;

e

la **Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus**, in prosieguo denominato Distaccataria, con sede legale in Novara – Via Baveno,4 , C.F. 06902520011 P.IVA 01684780032 nella persona del Legale Rappresentante Dr. Davide Porta, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, dall'altra parte,

e

la delegazione sindacale composta dalla Signora Carla Gherra R.S.U. aziendale e dal Signor Angelo Alice della CGIL FP in qualità di Funzionario Territoriale;

Premesso

- che la società Coop. Nuova Assistenza, gestisce la residenza per anziani Umberto I° sita in Cuornè a seguito di affidamento;
- che l'Ente Umberto I°, non ha le condizioni organizzative per garantire la gestione di un nucleo autonomo di personale proprio per l'attività socio sanitarie ed assistenziali ;
- che l'ente Umberto I° ha alle proprie dipendenze i seguenti operatori con le competenze utili allo svolgimento delle attività socio-assistenziali e sanitarie:
 - – OSS Babando Paola- 36 ore settimanali;
 - – OSS Antonella Gasco- 36 ore settimanali;
 - – OSS Carla Gherra -29 ore settimanali;
 - – Addetta sanificazione Musso Nadia– 24 ore settimanali;
 - – Operatore cucina Dessi Vittorio- 36 ore settimanali.
 - - Operatore cucina Infuso Nadia – 36 ore settimanali

- che sia la Cooperativa sociale Nuova Assistenza, sia l'ente Umberto I°, ritengono che l'apporto di attività che ne conseguirà dalla presente collaborazione potrà favorire le attività offerte;
- che considerazioni di carattere organizzativo e gestionale hanno evidenziato l'opportunità di distaccare detto personale in forza all'ente Umberto I° presso la residenza per anziani di Cuornè gestita dalla Cooperativa Nuova Assistenza,

Le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. In virtù delle esigenze sopra esposte, la Distaccante ha interesse a distaccare temporaneamente presso la Distaccataria il proprio personale elencato in premessa per lo svolgimento delle attività già indicate.
3. Il distacco avrà durata limitata nel tempo, con decorrenza dal 01.06.2021 e terminerà il 31.07.2021 e cesserà immediatamente con l'eventuale chiusura del rapporto con la Distaccataria;
4. Qualsiasi variazione temporale, oltre il 31.07.2021, dovrà essere oggetto di nuovo accordo tra le parti;
5. Per i dipendenti distaccati non ci sarà alcuna modifica del contratto di lavoro Enti Locali ovvero le ferie, i permessi retribuiti, non retribuiti, il calcolo del premio di produttività, la durata dell'orario di lavoro e i diritti Sindacali (contrattazione Integrativa, scioperi, assemblee, permessi, etc..) continueranno ad essere quelli attuali;
6. La Distaccataria impiegherà i dipendenti distaccati esclusivamente presso la struttura R.S.A. Umberto I° di Cuornè, e li affiancherà ai suoi soci lavoratori già operanti presso la struttura, impegnandosi, secondo le modalità della propria organizzazione del lavoro che, come da capitolato d'appalto, sarà soggetta al controllo dell'appaltante;
7. A garanzia del buon funzionamento dei servizi e dei rispettivi contratti di lavoro del personale operante nell'Ente ed al fine di evitare squilibri di carichi di lavoro e/o turnazioni, le parti si impegnano a concordare gli orari, i servizi, le turnazioni, la loro ciclicità, etc. con il personale dell'Ente indicato dalla Direzione;



8. Per l'intero arco temporale del distacco e relativamente alle attività indicate ai punti precedenti i lavoratori distaccati presteranno attività in favore della Distaccataria, secondo direttive e linee gerarchiche della stessa. Nel medesimo periodo la Distaccante risponderà ex art. 2049 c.c. dell'operato del lavoratore.

9. La Distaccante esonera e comunque tiene indenne la Distaccataria da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui alla presente scrittura privata.

10. La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo alla Distaccante, compresi gli obblighi come datore di lavoro di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi.

11. Il rapporto di lavoro dei distaccati con la Distaccataria non subirà alcuna interruzione; l'erogazione della busta paga avverrà sempre con le modalità attualmente in corso e il periodo del distacco non comporterà alcuna interruzione dell'anzianità di servizio, né al calcolo del TFS/TFR.

12. La funzione disciplinare resterà in capo all'Ente Distaccante qualora la Referente della Cooperativa ritenga di contestare un comportamento scorretto di un dipendente dell'Ente, lo segnalerà alla Direzione dell'Ente, la quale verificherà e procederà secondo le norme del contratto degli Enti Locali.

13. La richiesta delle ferie, dei permessi, e la comunicazione dei periodi delle assenze per malattia restano in capo all'Ente che le comunicherà alla Referente della Cooperativa.

14. La richiesta di permessi sindacali e le dichiarazioni di sciopero dovranno essere rivolti all'Ente Distaccante. Per quanto concerne i permessi sindacali, verrà data immediata comunicazione alla Cooperativa per garantire la copertura dei servizi.

15. L'aumento o la diminuzione delle ore assegnate alla Cooperativa, secondo il giudizio dell'Ente e subordinate alle condizioni e al numero di Ospiti, come da capitolato d'appalto, non dovrà interessare i dipendenti dell'Ente distaccati presso la Cooperativa.

16. In caso di assenza temporanea dei dipendenti in distacco (per congedi ordinari, malattie, infortuni, ecc.), la Cooperativa si impegna a sostituire tali assenze con proprio personale. Tali ore verranno fatturate all'Ente, oltre ai compensi già definiti.



17. Alla Distaccataria sarà trasferito il compito gestionale e organizzativo, i distaccanti saranno inseriti a livello funzionale nell'organizzazione della Distaccataria e faranno quindi, riferimento al Responsabile Gestionale dell'Unità Organizzativa.

18. La gestione del personale distaccato dovrà essere fatta dalla Distaccataria con una programmazione gestionale condivisa con la Distaccante.

19. In ragione del fatto che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della Distaccante, questi adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La distaccante rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore interessato dei rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali i lavoratori vengono distaccati. Per quanto concerne la fornitura di d.p.i. ordinario si concorda che rimangano in carico al distaccatario;

20. Modifiche e/o integrazioni a quanto pattuito nel presente accordo dovranno convenirsi solamente con atto sottoscritto dalle parti.

21. Il presente accordo è regolato e disciplinato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, competente è il foro di Ivrea.

22. Le Parti si danno atto che, su richiesta di una delle parti firmatarie si incontreranno, per verificare la funzionalità e la corretta applicazione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuornè li, 28.05.2021

Ente distaccante


I.P.A.B. Casa di Riposo Umberto I°

Il Presidente del C.d.A.




Le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP



Le RSU Aziendali



Ente distaccatario

Nuova Assistenza Coop. Sociale Onlus

Il Legale Rappresentante





IL PRESIDENTE
(Dott. Ferdinando Domenico Nigra)



IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della Ipub "Casa di Riposo UMBERTO I" per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04.06.2021

Cuornè, 04.06.2021

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Brasile)

